



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”;

VISTO l’articolo 5 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, secondo cui “1. È istituito presso il Ministero della salute l’elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4 per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti. 2. L’elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l’individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente”;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è necessario procedere con urgenza all’individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, definendo i requisiti e i criteri di individuazione dei centri medesimi;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine della individuazione delle specifiche attività oggetto di finanziamento;

TENUTO CONTO del parere positivo fornito dal Gruppo di Lavoro Interministeriale nella seduta del 19 maggio 2021;

D E C R E T A:

Art. 1

(Individuazione dei Centri di riferimento)

1. Per le finalità di cui in premessa, vengono di seguito indicati i criteri e i requisiti il cui possesso rende le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) soggetti idonei ad essere individuati ed utilizzati quali centri di riferimento di cui alla legge 10/2020:
 - a) Il Centro deve essere formalmente riconosciuto e inquadrato come articolazione autonoma all’interno della struttura di riferimento (es. Dipartimento). Il personale specializzato e le attrezzature afferenti al Centro sopra menzionato devono essere dedicati esclusivamente alle attività previste dalla legge 10/2020.

- b) Il Centro deve essere privo di barriere architettoniche e concepito in maniera tale da consentire, previa analisi dei rischi potenziali, adeguate procedure operative per il contenimento del rischio chimico, biologico e cancerogeno (quest'ultimo ove presente) come definiti dalle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" del Ministero della salute.
- c) Il Centro deve comprendere un locale specificamente dedicato all'accoglienza delle salme, nel quale effettuare l'ispezione esterna preliminare alla conservazione e, nei casi in cui venga ritenuta necessaria, la procedura di imbalsamazione.
- d) Il Centro deve comprendere spazi dedicati al ricovero delle bare e al deposito delle attrezzature tecnologiche e dei dispositivi di protezione individuale
- e) Il Centro deve possedere celle frigorifere in numero e tipologia adeguati (+4° e/o -20°C) al fine di garantire la corretta conservazione dei corpi, impedendo eventuali processi di putrefazione del corpo nel periodo di permanenza all'interno del Centro;
- f) Il Centro deve prevedere un sistema automatizzato o semiautomatizzato per il prelievo dei corpi dalle celle frigorifere minimizzando il rischio da movimentazione manuale dei carichi e le occasioni di contatto tra operatore e salma;
- g) Il Centro deve essere suddiviso in aree sporche, aree pulite e zone di passaggio, così come definite dalle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" del Ministero della salute. L'accesso alle aree sporche deve essere limitato agli addetti con percorsi suddivisi tra pulito/sporco e una chiara demarcazione tra aree pulite/sporche nello stesso locale/corridoio. Inoltre, il Centro deve possedere porte di accesso tra aree sporche e pulite ed essere dotato di superfici, pavimenti e pareti resistenti agli agenti chimici, facilmente pulibili e sanitizzabili. In stretto collegamento con gli ambienti in cui viene effettuata l'attività dissettorie, devono essere previsti locali adibiti a spogliatoio per il personale addetto e per gli utilizzatori, dotati di servizi igienici e di armadietti guardaroba;
- h) Il Centro deve possedere un sistema di ventilazione meccanica controllata che garantisca nelle sale dissettorie un numero adeguato di ricambi d'aria: almeno 15 ricambi aria/ora per utilizzo di salme che non abbiano subito trattamenti con prodotti chimici; nel caso di utilizzo di salme trattate con preparati contenenti anche formaldeide, è necessario prevedere tavoli aspirati in maniera tale da ottenere una captazione localizzata degli inquinanti e un sensibile incremento dei ricambi d'aria. La temperatura interna

deve risultare costante, intorno a +18°C, sia in inverno sia in estate; l'umidità relativa deve essere mantenuta al 60% (+/-5%) e l'espulsione dell'aria deve avvenire con canali indipendenti e separati con filtri HEPA. Nel caso di utilizzo di prodotti chimici per il trattamento della salma, devono essere previsti armadi di sicurezza per prodotti chimici/infiammabili e una cappa chimica.

- i) I tavoli settori devono poter garantire l'agevole esecuzione delle procedure e l'eliminazione dei liquami in osservanza della normativa specifica, con cisterne dedicate alla raccolta dei liquidi con possibili residui chimici e lavandini dedicati alla decontaminazione e al lavaggio della strumentazione anatomico-chirurgica. I tavoli e le sedie da lavoro devono essere lavabili, resistenti all'azione di acidi, alcali, solventi organici e sorgenti di calore.
- j) Tutti gli ambienti sensibili (sale dissettorie, locali contenenti le celle frigorifero) devono essere dotati di accesso protetto con possibilità di identificazione degli utenti autorizzati. I medesimi ambienti, le celle frigorifero e le cisterne per la raccolta dei liquidi devono inoltre possedere un sistema di teleallarme per la rilevazione di anomalie tecniche (temperatura, umidità, cicli di aspirazione, livelli di riempimento)
- k) Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni (es. formaldeide), è necessaria la periodica effettuazione di campionamenti personali e/o ambientali volti ad effettuare una corretta valutazione del rischio per gli operatori esposti
- l) Le sale dissettorie devono essere concepite in maniera tale da poter accogliere al proprio interno i discenti ai quali vengono erogate le attività formative su cadavere. Il Centro deve inoltre garantire la disponibilità di altre aule annesse dedicate alle attività formative e scientifiche correlate;
- m) In aggiunta al personale medico e al personale tecnico-scientifico, la struttura deve possedere un ufficio tecnico-amministrativo preposto alle attività previste dagli articoli 5 e 6 della L 10/2020.
- n) La procedura di gestione della salma relativa alla conservazione e all'utilizzo deve essere standardizzata dal momento di arrivo al Centro della stessa, fino alla restituzione alla famiglia

Art. 2

La rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 è valutata dal Gruppo di Lavoro Interministeriale.

Il presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Roma, 31 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Rezza)